

La Cassazione ha giudicato corretto l'iter seguito dal procuratore contro l'Inps

Mandato di difesa oltre la vita

L'ultrattività resiste anche dopo la morte del soggetto

DI FRANCESCO BARRESI

L'ultrattività del mandato alla lite resiste, con ricorso del procuratore, anche dopo la morte del soggetto. Lo ha spiegato la Corte di cassazione, nella sentenza 8953/2018 dell'11 aprile, che ha argomentato in merito ad un mandato di difesa «oltre-vita». Nel 2011 la Corte d'appello di Roma ravvisò il diritto di una donna a ricevere, fin dal primo luglio del 2007, l'indennità di accompagnamento, «con conseguente condanna dell'Inps alla corresponsione dei ratei». Da qui il ricorso dell'Inps con un unico atto di motivazione: l'atto di appello era stato depositato presso il giudice non dai legali, o dai parenti, ma dal procuratore della donna nel mese di luglio del 2009, sebbene la medesima fosse morta nel gennaio dello stesso anno. Quindi con conseguente nullità del ricorso. I porporati di piazza Cavour, esaminando la situazione nel concreto, hanno evidenziato come l'iter seguito dal procuratore fosse invece corretto. «In caso di morte, o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite», spiegano gli Ermellini, «che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti, ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale», concludono i magistrati, «nonché in quelle successive di sua quiescenza, od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione». Quindi la Suprema Corte ha sostenuto il principio dell'ultrattività del mandato di difesa, sostenendo la validità del ricorso in appello proposto in favore della defunta. Questa posizione però, sottolineano i porporati, «è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore dichiara in udienza, o notifici alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte, o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario».

© Riproduzione riservata

SENTENZA ANNULLATA DALLA SUPREMA CORTE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE

Anestesia ma niente operazione: chirurgo salvo

Niente condanna al chirurgo che non porta a termine l'operazione, sebbene abbia già sottoposto il paziente ad anestesia e abbia praticato l'incisione: lo ha chiarito la Cassazione, intervenendo sul ricorso di un dirigente medico presso la Divisione di Chirurgia generale di un ospedale civile pugliese, annullando senza rinvio la sentenza impugnata «perché il fatto non sussiste».

Da quanto rilevato in corso di causa, era emerso che il camice bianco si era «indebitamente» rifiutato di portare a termine un intervento di safenectomia sul paziente, avendolo, però, già sottoposto alla procedura anestesiológica ed avendogli praticato un'incisione cutanea e sottocutanea prepedeutica all'asportazione della vena: secondo i giudici di merito, il professionista era responsabile per il reato di cui all'art. 328 c.p. («rifiuto di atti di ufficio»). Tuttavia, in riforma della decisione di

primo grado, gli veniva rideterminata la pena inflitta riconoscendo le attenuanti generiche. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, rilevando l'erronea applicazione dell'art.



328 c.p. citato ed il fatto «si poteva essere al limite della copertura anestetica», con la conseguenza che un dolore così intenso quale quello che si prova intervenendo su una vena, ad un paziente iperteso, obeso e cardiopatico, poteva anche

provocargli il decesso. Secondo i giudici di legittimità (sentenza 24952/2018), il ricorso andava accolto: l'argomentare dei giudici di merito si poneva infatti «al di fuori dell'alveo di legittimità», dal momento che questi avevano del tutto omesso di considerare le ragioni di salute del paziente, che andava operato «in condizioni di sicurezza» e che avevano arbitrariamente formulato al ricorrente «di aver violato il dovere di attendere ancora l'intervento in sala operatoria del collega che, invece, secondo il protocollo operativo, doveva assicurare la sua presenza sin dall'inizio dell'intervento» e che non si era presentato a prestare la «sua dovuta collaborazione» dopo venti minuti dall'inizio dell'intervento. Non potevano dunque dirsi esistenti gli elementi necessari all'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in contestazione.

Adelaide Caravaglios

Abuso di dati personali, il dato è in re ipsa

È in re ipsa il danno derivante dal trattamento illecito dei dati personali del dipendente da parte del datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non dimostri che la lesione arrecata sia irrilevante e che abbia adottato tutte le cautele per prevenire la loro conoscibilità e diffusione: lo ha precisato la Cassazione nell'ordinanza 14242/2018.

Intervenuta sul ricorso di un'agenzia dello Stato, condannata in primo grado al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da un suo dipendente a seguito della diffusione di notizie riguardanti la propria sfera personale, la Corte ha avuto modo di chiarire che «i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Si tratta, quindi, di un danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, da considerare in re ipsa, salvo il fatto che il danneggiato dimostri che sia un danno irrilevante o bagattellare, ovvero che il danneggiato abbia tratto vantaggio dalla pubblicazione dei dati.

Gli interessi lesi attraverso un trattamento illecito dei dati personali, spiegano ancora i giudici della I sezione civile, «rappresentano diritti-interessi inviolabili del danneggiato», i quali assumono un rilievo talmente evidente da comportare l'inversione dell'onere della prova: il non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare una simile dispersione «si rivela in sostanza come una violazione delle regole di correttezza e di liceità le quali sono finalizzate a bilanciare la libertà di chi tratta i dati con la preservazione della sfera del danneggiato». Ovviamente, concludono, spetterà sempre al giudice valutare se il danno debba essere risarcito in quanto lesivo di diritti «la cui violazione non debba e non possa essere tollerata dal danneggiato». Così argomentando, hanno quindi rigettato il ricorso e condannato l'agenzia al pagamento delle spese processuali.

Adelaide Caravaglios

© Riproduzione riservata

Coesistenza di marchi, sì a obbligo di facere coattivo

L'accordo di coesistenza di segni distintivi simili e potenzialmente confondibili costituisce un accordo contrattuale atipico, molto diffuso nei settori merceologici molto affollati e nei quali maggiore è il rischio di confusione o coincidenza di segni distintivi, per mezzo del quale le parti riconoscono il rispettivo diritto sul proprio marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni potenzialmente interferenti. L'oggetto principale dell'accordo, va individuato nella «sfera di rilevanza del marchio» e la finalità è proprio quella di disciplinare le modalità di coesistenza dei segni sul mercato. L'accordo di coesistenza può essere concluso anche a scopo transattivo, vale a dire al fine di addvenire ad una composizione di una lite già sorta ovvero al fine di evitarne l'insorgenza. Il giudice può disporre l'adempimento coattivo dell'accordo qualora una parte, tenuta alla prestazione, strumentalmente ponga in essere condotte volte a contravvenire la pattuizione e ledere i diritti di utilizzo, seppur territorialmente limitati, di controparte.

È quanto stabilito dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, giudice dr.ssa E. Piazza, con l'ordinanza con la quale ha accolto, per la prima volta in tale fattispecie, il ricorso d'urgenza presentato dagli avvocati Ilaria Carli e Francesco Cavallo dello Studio Legalitax ed ha emesso un provvedimento cautelare volto a ottenere l'adempimento coattivo di un accordo di coesistenza dei marchi.

Secondo il giudice palermitano deve ordinarsi alla resistente, un'azienda vitivinicola siciliana concorrente della ricorrente, il ritiro dell'opposizione presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) in violazione di un precedente accordo di coesistenza, con condanna ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di violazione all'obbligo di adempiere.

Il Tribunale del capoluogo siciliano ha infine stabilito che gli accordi di coesistenza consistenti nella ripartizione geografica delle aree di commercializzazione dei rispettivi marchi debbano considerarsi estensibili anche al mondo web e alle attività che tramite piattaforme possano essere intraprese, e ciò anche nel caso in cui detta specifica eventualità non risulti espressamente prevista nel contratto.

Federico Unnia